

**Dottori commercialisti**  
**Revisori legali**

dott. Roberto Bozzo

**In collaborazione con:**

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott.ssa Rossella Cosenza

**Elaborazione dati**

AL.CA dati di Mimmo Tringale

**Consulente del lavoro**

dott. Raffaele Cosentino

**Controllo di gestione**

V di Valter Barbasio

Ai signori clienti

Genova, 19 aprile 2018

## **Circolare: Fatturazione elettronica**

Dal **1 gennaio 2019** scatta l'obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati.

Essenzialmente, la fattura elettronica tra privati è una normale fattura contenente tutti gli elementi che la legge richiede di indicare quando essa viene emessa in formato cartaceo, ovvero tutto quanto stabilito nel comma 2, art. 21 del D.P.R. 633/1972.

A differenza della fattura in formato cartaceo, nella fattura elettronica cambia il processo di emissione, nel senso che quest'ultima viene emessa, ricevuta e conservata esclusivamente in forma digitale, senza essere mai stampata.

Per essere valida, la fattura elettronica deve essere emessa in un formato che possa garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto, la leggibilità dello stesso dal momento della sua emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione che è di **dieci anni decorrenti dalla data di emissione**. Lo stesso articolo 21 del DPR n. 633, stabilisce che l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata.

Pertanto, la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese o professionisti per essere valida:

- deve contenere tutti i dati indicati nell'art. 21 comma 2 del DPR n. 633/72;
- deve essere emessa in formato XML;
- deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente (in modo da garantire autenticità dell'origine);

La fattura elettronica deve essere **trasmessa al destinatario esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio**.

Si tratta di un sistema di trasmissione elettronica di dati gestito dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle fatture alla pubblica amministrazione. Questo sistema di trasmissione è stato esteso anche alla fatturazione elettronica tra privati ed è diventato l'unico sistema utilizzabile.

Gli operatori economici possono comunque **avvalersi di intermediari** per la trasmissione del documento fiscale al Sistema di Interscambio, pur rimanendo in capo al soggetto che emette la fattura la responsabilità sul rispetto delle norme. Quindi dal 2019, qualora venga emessa una fattura con modalità diverse da quelle descritte, **la fattura si intenderà non emessa e si applicheranno le relative sanzioni**.

**Dottori commercialisti  
Revisori legali**

dott. Roberto Bozzo

**In collaborazione con:**

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott.ssa Rossella Cosenza

**Elaborazione dati**

AL.CA dati di Mimmo Tringale

**Consulente del lavoro**

dott. Raffaele Cosentino

**Controllo di gestione**

V di Valter Barbasio

L'Agenzia delle Entrate, richiamando l'art. 1, comma 909, lettera a) n. 3) della Legge di Bilancio 2018, ha confermato che sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica, i soggetti che rientrano nel "regime di vantaggio" e quelli che applicano il "regime forfettario".

Tuttavia le Entrate precisano che per i soggetti in questione restano validi i vincoli circa la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

**Lo Studio sta predisponendo il software e le procedure per far fronte a tale nuovo adempimento:** in caso quindi di opportuna delega, potrà provvedere alla gestione del ciclo di fatturazione dalla fase di emissione a quella di invio.

Sarà necessario un approfondimento individuale ed in attesa inviamo i migliori saluti.

Lo Studio